BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
02.07.2025 09:15:12 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
02.07.2025 16:10:12 CEST

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025
295/2025/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DELLE OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI PER L'IMPRESA DISTRIBUTRICE ENILIVE S.P.A., PER L'ANNO 2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1346ª riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2024/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015;
- la comunicazione della società ENILIVE S.p.A. del 30 maggio 2025, protocollo Autorità n. 39371/A del 3 giugno 2025 (di seguito: comunicazione 30 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- la Sezione V della RTDG reca le disposizioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, da applicarsi alle reti canalizzate che siano gestite in concessione e che servano almeno 300 punti di riconsegna;
- il comma 69.3 della RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano differenziate per *ambito gas diversi*, come definito al comma 1.1 della medesima RTDG, formato dall'insieme delle località gas diversi, servite dal medesimo tipo di gas distribuito, appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- il medesimo comma 69.3 della RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano articolate nelle seguenti componenti:
  - *ot1*, espressa in euro per punto di riconsegna; l'esercente può differenziare la componente per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
  - *ot3*, espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo; l'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo *f*, in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
  - $\tau 1(mis)$, espressa in euro per punto di riconsegna;
- ai fini della determinazione delle componenti di cui al punto precedente, per ciascun anno tariffario *t*, si considerano come variabili di scala:
  - in relazione alle componenti *ot1* e $\tau 1(mis)$, il numero di punti di riconsegna attesi per il medesimo anno *t*, assunto pari al dato relativo all'anno *t-2*;
  - in relazione alla componente *ot3*, i volumi di gas distribuito attesi per il medesimo anno *t*, assunti pari al dato relativo all'anno *t-2*;
- le opzioni tariffarie gas diversi di cui all'articolo 69 della RTDG sono direttamente applicate ai clienti finali e non sono soggette ai meccanismi di perequazione dei ricavi previste dalla RTDG con riferimento ai servizi di distribuzione e misura di gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 587/2024/R/GAS, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2025;
- sono pervenute segnalazioni da parte dei clienti del Comune di Sarroch (CA), appartenente all'ambito gas diversi "Enilive S.p.A. - regione Sardegna" (di seguito: ambito "Enilive – Sardegna"), relative ad un aumento significativo della tariffa applicata a partire dal 1° gennaio 2025 rispetto agli anni precedenti.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito delle segnalazioni ricevute, sono state rilevate anomalie nei dati trasmessi in data 18 novembre 2024 dall'impresa Enilive S.p.A. nell'ambito della

raccolta dati RAB GAS e utilizzati ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2025, con particolare riferimento ai dati fisici relativi all'anno 2023, per l'ambito "Enilive - Sardegna", e sono stati avviati i necessari approfondimenti, anche tramite interlocuzioni con la medesima impresa;

- con la comunicazione 30 maggio 2025, l'impresa Enilive S.p.A ha:
  - evidenziato di essere subentrata nella gestione dell'attività di distribuzione del GPL nella località di Sarroch (CA) in data 19 novembre 2023;
  - dichiarato di aver comunicato nell'ambito della raccolta RAB GAS i dati fisici relativi al solo periodo dell'anno 2023 nel quale ha gestito il servizio, in luogo dei dati relativi all'intero anno;
  - comunicato di aver proceduto ad effettuare una richiesta dati al precedente gestore del servizio, al fine di ricostruire i dati fisici relativi all'intero anno solare 2023, riscontrando incertezza sui tempi e sulle modalità di estrazione dei dati richiesti al gestore uscente;
  - indicato, come soluzione alternativa alla disponibilità dei dati del gestore uscente - al fine di consentire una rapida rideterminazione delle opzioni gas diversi applicate nella località di Sarroch (CA) per l'anno 2025 – la possibilità di assumere in via prudenziale, come dati fisici funzionali a tale rideterminazione, il numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2022 e il gas distribuito nell'anno 2022, sostanzialmente in linea con quelli rilevati per l'anno 2024, nell'ottica di ottenere una determinazione tariffaria più favorevole per l'utenza finale;
  - illustrato le misure a tutela dei clienti finali già adottate a seguito delle segnalazioni ricevute, proponendo ulteriori forme di compensazione in fase di fatturazione, a seguito della necessaria rideterminazione tariffaria da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.5 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportino l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere, con urgenza, alla rideterminazione delle opzioni gas diversi per l'ambito "Enilive - Sardegna", per l'anno tariffario 2025, considerando come variabili di scala, ai fini di tale rideterminazione, il numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2022 e il gas distribuito nell'anno 2022;
- ai fini della rideterminazione tariffaria di cui al precedente punto:

- accogliere la richiesta di rettifica dati presentata dall'impresa Enilive S.p.A. con la comunicazione 30 maggio 2025, assumendo, con riferimento all'anno dati 2023, i medesimi dati fisici (numero di punti di riconsegna e quantitativi di gas distribuito) dichiarati nella raccolta RAB GAS relativa all'anno dati 2022; stante l'incertezza sui tempi e le modalità di ricostruzione dei dati fisici effettivi relativi all'anno 2023 e in considerazione della necessità di procedere con urgenza ad un rideterminazione delle opzioni tariffarie applicate nella località di Sarroch (CA) per l'anno 2025, tale assunzione rappresenta, tra le altre possibili soluzioni al problema della mancanza dei dati fisici effettivi relativi all'anno 2023, quella più favorevole al cliente finale;
- prevedere che l'impresa Enilive S.p.A. proceda, entro la seconda fatturazione emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali, salvo diverso accordo intervenuto con i medesimi clienti finali;
- applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5 della RTDG

DELIBERA

1. di rideterminare le opzioni tariffarie gas diversi per l'anno tariffario 2025, per l'ambito gas diversi Enilive S.p.A. - regione Sardegna, secondo quanto riportato nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di prevedere che, con riferimento ai ricalcoli derivanti dalla rideterminazione delle opzioni tariffarie di cui al precedente punto 1, l'impresa Enilive S.p.A. proceda, entro la seconda fatturazione emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali, in relazione agli importi riferiti all'anno 2025 eventualmente già oggetto di fatturazione ai medesimi clienti finali, salvo diverso accordo intervenuto con i medesimi clienti finali;
3. di applicare all'impresa Enilive S.p.A. l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5, della RTDG, riportata nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini